



CITTA' DI TORINO
DIVISIONE COMMERCIO
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZI
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

26 NOV 2010
POSTA IN PARTENZA
Prot. n. 54562
Cat. 8 a 6 P. 30

ORD. 5490

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come modificato dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004, n. 27, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Atteso che in data 23 novembre 2010 si è riunito il Tavolo sovracomunale di coordinamento permanente per la concertazione sulle politiche del commercio e che la bozza del presente provvedimento è stata preventivamente sottoposta alle Organizzazioni di categoria, come previsto dall'art. 14 della L. R. 28/1999, modificato dalla L.R. 27/2004;

Richiamato l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";

Richiamata inoltre la Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP secondo la quale "resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della l.r. 28/1999 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2011 nell'arco di tempo

6 GENNAIO 2011 - 3 MARZO 2011

di consentire l'apertura facoltativa di tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa del territorio cittadino nei giorni 6 e 9 gennaio 2011, in concomitanza con le vendite di fine stagione invernali

di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2011 nell'arco di tempo

2 LUGLIO 2011 - 27 AGOSTO 2011

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale dell' 11.5.2010 n. mecc. 2010 02446/16 è stata approvata in via definitiva la nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, che prevede, in sostituzione della precedente comunicazione al Comune, l'esposizione di apposita informativa ai consumatori;

l'informativa, debitamente compilata secondo il modello approvato con la citata deliberazione, e contenente le principali regole che ogni esercente è tenuto ad osservare nel periodo delle vendite di fine stagione, deve essere esposta nell'esercizio in luogo ben visibile per il pubblico.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: *"nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone"*;


Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, *"lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto"*.

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 *"nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*, fatta eccezione per le *"vendite promozionali effettuate sottocosto"*.

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.


IL DIRIGENTE
(Dott. Ernesto Pizzichetta)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFF. ALBO FLETORIO

Pervenuto il 29 NOV. 2010 h. 11.35

Il Messo

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

Torino
Passion lives here

